



COMUNE DI TAORMINA

Città Metropolitana di Messina

AREA AMMINISTRATIVA

Determinazione Dirigenziale n. 58 del 12/04/2021

Repertorio Generale n. **485** del 13/04/2021

Oggetto: ADESIONE ALLA NEGOZIAZIONE ASSISTITA PROMOSSA DAGLI EREDI INTILISANO AVV. PIETRO. CONFERIMENTO INCARICO.



COMUNE DI TAORMINA

Città Metropolitana di Messina

AREA AMMINISTRATIVA

III SERVIZIO CONTENZIOSO

Determinazione Dirigenziale n. 58 del 12/04/2021

Oggetto: ADESIONE ALLA NEGOZIAZIONE ASSISTITA PROMOSSA DAGLI EREDI INTILISANO AVV. PIETRO. CONFERIMENTO INCARICO.

IL RESPONSABILE DI AREA

Premesso:

- che con il D.L. n. 132/2014, recante "Misure urgenti di degiurisdizionalizzazione e altri interventi per la definizione dell'arretrato in materia di processo civile", convertito con modificazioni in Legge n. 62/2014, sono state introdotte nell'ordinamento "disposizioni idonee a consentire, da un lato, la riduzione del contenzioso civile, attraverso la possibilità del trasferimento in sede arbitrale di procedimenti pendenti dinanzi all'autorità giudiziaria, d'altro lato, la promozione, in sede stragiudiziale, di procedure alternative alla ordinaria risoluzione delle controversie nel processo";
- che, in particolare, la risoluzione dei conflitti e delle controversie in via stragiudiziale viene favorita dall'introduzione di un nuovo istituto: la procedura di negoziazione assistita da un avvocato;
- che la cd. negoziazione assistita si inserisce, all' interno del complessivo sistema di gestione dei conflitti civili anche se esternamente al processo civile;
- che la procedura di negoziazione assistita consiste essenzialmente nella sottoscrizione ad opera delle parti in lite di un accordo (detto convenzione di negoziazione) mediante il quale esse convengono di cooperare per risolvere in via amichevole una controversia vertente su

diritti disponibili tramite l'assistenza degli avvocati, nonché nella successiva attività di negoziazione vera e propria, la quale può portare al raggiungimento di un accordo che, sottoscritto dalle parti e dagli avvocati che le assistono, costituisce titolo esecutivo per l'iscrizione di ipoteca giudiziale;

- che la convenzione deve contenere, a norma dell'art. 2 del d.l. n. 132/2014, sia il termine concordato dalle parti per l'espletamento della procedura, che non può essere inferiore a un mese e superiore a tre (salvo proroga di 30 giorni su richiesta concorde delle parti), sia l'oggetto della controversia che non può riguardare né i diritti indisponibili né materie di lavoro; deve essere redatta, a pena di nullità, in forma scritta e deve essere conclusa con l'assistenza di uno o più avvocati i quali certificano l'autografia delle sottoscrizioni apposte all'accordo sotto la propria responsabilità professionale;
- che, accanto alla negoziazione facoltativa, il legislatore ha previsto anche ipotesi di negoziazione assistita obbligatoria per le azioni riguardanti il risarcimento del danno da circolazione di veicoli e natanti e per le domande di pagamento a qualsiasi titolo di somme purché non eccedenti 50.000 euro e non riguardanti controversie assoggettate alla disciplina della c.d. "mediazione obbligatoria".
- che il nuovo istituto assegna un ruolo determinante agli avvocati, ai quali vengono conferiti determinati poteri e attribuiti una serie di obblighi cui attenersi scrupolosamente al fine di non incorrere in illeciti deontologici e disciplinari; oltre all'obbligatorietà dell'assistenza, agli avvocati vengono attribuiti, infatti, poteri di autentica e di certificazione delle sottoscrizioni autografe delle parti, della dichiarazione di mancato accordo, nonché della conformità della convenzione alle norme imperative e all'ordine pubblico.
- Con atto acquisito al protocollo di questo Ente al n. 7214 del 16/03/2021 l'Avv. Paolo Intilisano, in nome e per conto degli Eredi di Intilisano Avv. Pietro, ha invitato il Comune di Taormina a sottoscrivere una convenzione di negoziazione assistita al fine di esperire il tentativo di conciliazione ex art. 2 e ss. Del D.L. 132/2014 convertito in L. 162/2014;

Tenuto conto:

- che dalla mancata partecipazione senza giustificato motivo al procedimento di mediazione il giudice può desumere argomenti di prova nel successivo giudizio, ai sensi dell'art. 116, secondo comma del c.p.c. secondo il quale "il giudice condanna la parte costituita, che nei casi previsti dall'art.5 non ha partecipato al procedimento senza giustificato motivo, al versamento all'entrata del bilancio dello Stato di una somma di importo corrispondente al contributo unificato dovuto per il giudizio";
- Con la delibera di G. C. 100 del 08/04/2021 il Sindaco è stato autorizzato ad aderire alla suddetta negoziazione assistita per la risoluzione della vertenza sopra descritta, poiché la mancata risposta al suddetto invito potrà essere valutata dal giudice ai fini delle spese del giudizio e di quanto previsto dagli articoli 96 e 642, primo comma, del c.p.c. e che con la stessa è stato individuato quale legale di fiducia dell'Ente l'avvocato Nicola Manfreda con studio in Vibo Valentia, Via Cavour, 12;

Considerato che con la suddetta delibera è stato altresì demandata al responsabile dell'area amministrativa l'adozione dei relativi atti gestionali compresa la sottoscrizione del disciplinare di incarico per disciplinare il rapporto con il legale incaricato della rappresentanza in giudizio del comune;

Dato atto che:

- l'art. 17, comma 1, lett. d) del d. lgs. 18.4.2016, n.50, applicabile in Sicilia ai sensi dell'art. 24 della l.r. 8/2016, il quale prevede che le disposizioni del codice degli appalti e delle concessioni non si applicano agli appalti concernenti uno qualsiasi dei seguenti servizi legali" (...) *1.2- in procedimenti giudiziari dinanzi ad organi giurisdizionali o autorità*

pubbliche di uno Stato membro dell'Unione europea o un Paese terzo;

- che la disciplina di regolazione emanata dall'ANAC con le Linee Guida n. 12/2018 afferma che nei casi *“di consequenzialità tra incarichi (come in occasione dei diversi gradi di giudizio) o di complementarietà con altri incarichi attinenti alla medesima materia oggetto del servizio legale in affidamento, che siano stati positivamente conclusi, l'affidamento diretto al medesimo professionista può rispondere ai principi di efficienza ed efficacia e, quindi, al migliore soddisfacimento dell'interesse pubblico”*;
- che, altresì, il giudice comunitario intervenendo sulla questione degli incarichi di patrocinio legale con la sentenza del 6 giugno 2019 nella causa C-264/18, ha confermato che la natura fiduciaria e la riservatezza poste alla base della rappresentanza legale nell'ambito di un procedimento dinanzi a un organo internazionale di arbitrato o di conciliazione, dinanzi ai giudici o alle autorità pubbliche di uno Stato membro di un paese terzo, nonché, dinanzi ai giudici o alle istituzioni internazionali, non consentono procedure comparative, giustificando così l'esclusione dalla precedente direttiva sugli appalti pubblici (Dir. n. 2014/24).

Visti:

1. l'art. 17, comma 1, lett. d) del d. lgs. 18.4.2016, n.50;
2. gli art.183, 184 e 191 del D.Lgs.267/2000 s.m.i.

Dato atto che l'avvocato Nicola Manfrida con studio in Vibo Valentia, Via Cavour, 12,, contattato per le vie brevi, si è dichiarato immediatamente disponibile ad assumere l'incarico.

Vista la convenzione di incarico da stipulare con detto professionista il cui schema generale è stato approvato con la delibera di G.M. deliberazione n° 52 del 12/12/2016 del unitamente alle suddette linee guida;

Evidenziato che il compenso da corrispondere nel rispetto di quanto stabilito nelle linee guida è pari a complessivi €. 200,00 comprensivi di spese generali 15%, CPA ed IVA;

Dato atto che il sottoscritto Responsabile di servizio non è in conflitto d'interesse ai sensi del predetto art. 6 bis della legge 241/90.

Dato atto che è stato richiesto all'ANAC per presente affidamento il seguente codice Cig. Z58314FBB1;

Visti:

- gli artt 6 e 50 del D. Lgs. n. 267/2000;
- gli art. 183 e 191 del D. Lgs.267/2000, modificati dall'art. 74 del D. Lgs. n. 111 del 2011, introdotto dal D. Lgs.126 del 2014;
- l'art. 184 del D. Lgs.267/2000;

DETERMINA

Per i motivi di cui in premessa, che qui si intendono integralmente riportati e trascritti e in esecuzione di quanto determinato con la delibera di G. C. n. 100 del 08/04/2021:

- di nominare, al fine di essere assistiti nel procedimento di negoziazione assistita per la risoluzione della vertenza sopra descritta in nome e per conto dell'ente, l'avvocato Nicola Manfrida, C. F. MNFNCL77A20F158A con studio in Vibo Valentia, Via Cavour, 12;
- Di dare atto che l'incarico è disciplinato dalla convenzione approvata con delibera di Giunta comunale n. 52 del 12/12/2016 , il cui schema è allegato alla presente determina per formarne parte integrante e sostanziale;
- Di dare atto che la spesa complessiva, da impegnare per tale incarico è pari a euro 700,00, di cui 200,00 per compensi al legale incaricato comprensivi di spese generali 15%, CPA ed

IVA ed €. 500,00 per spese vive eventualmente sostenute innanzi all'organismo di mediazione con imputazione alla Missione 1, Programma 01.02 Titolo I Macroaggregato 1.3 Capitolo 10302110205 del redigendo bilancio 2021/23; (Pren. 385/2021);

- Di dare atto che la presente determinazione ha efficacia immediata dal momento dell'acquisizione dell'attestazione di copertura finanziaria resa ai sensi dell'art 183, comma 7 del Dlgs n.267/2000;
- Disporre ai sensi del D.lgs. n. 33/2013 la pubblicazione del presente atto sul sito istituzionale, all'interno della sezione "Amministrazione trasparente" sotto-sezione di primo livello "Bandi di gara e Contratti".

Sottoscritta dal Responsabile di Area

(CACOPARDO GIUSEPPE)
con firma digitale

COMUNE DI TAORMINA

SCHEMA DISCIPLINARE PER IL CONFERIMENTO DI INCARICO

LEGALE.

L'anno duemilaventuno, il giorno del mese di _____, con la presente scrittura privata da valere ad ogni effetto di legge:

tra

1) Il Comune di Taormina nella persona del signor Giuseppe Cacopardo, Responsabile dell'Area Amministrativa, il quale interviene esclusivamente in nome, per conto e nell'interesse dell'Ente, C.F. 00299100834, P.IVA 00299100834;

e

2) L'Avv. Nicola Manfrida, nato a Messina il 20/01/1977, iscritto all'Albo degli Avvocati del Foro di Vibo Valentia, che agli effetti tutti del presente atto elegge domicilio presso questo Comune;

PREMESSO

- Con la delibera di G. C. n. 100 dell' 08/04/2021 è stata deliberata l'autorizzazione del Sindaco ad aderire al procedimento di negoziazione assistita promosso dagli eredi di Intelisano Pietro;
- Con determina dell' Area Amministrativa n. _____ del _____ è stata affidata la rappresentanza dell'Ente all' Avv. Nicola Manfrida con studio in Vibo Valentia, Via Cavour, n. 12;
- Tutto ciò premesso, tra le parti come sopra costituite, si conviene e si stipula quanto segue:
- **Art. 1** - L'incarico concerne la difesa, ivi compresa la facoltà di

avanzare domanda riconvenzionale e di chiamare in causa terzi per qualsiasi titolo, e la rappresentanza in giudizio dell'Amministrazione nella controversia che vede il Comune di Taormina contrapposto a e quindi convenuto dinanzi al collegio arbitrale.

- A tal fine, il Sindaco rilascia apposita e formale procura. L'incarico è conferito per il solo presente grado di giudizio. Per ulteriori ed eventuali gradi della procedura l'Amministrazione si riserva di assumere, senza pregiudizio, specifica ed ulteriore determinazione.
- **Art. 2** - L'incarico comprende oltre alla difesa tecnica anche ogni assistenza di carattere legale in ordine alla questione dedotta in giudizio, di talché l'amministrazione potrà richiedere all'Avvocato incaricato delucidazioni scritte, pareri tecnici in ordine alla opportunità di instaurare e/o proseguire il giudizio, di addivenire a transazioni, di sollevare eccezioni e su tutti gli atti, adempimenti o comportamenti che, in conseguenza dell'instaurazione del giudizio, l'Amministrazione dovrà adottare a tutela e garanzia dei propri interessi e diritti, ivi compresa la predisposizione di eventuali atti di transazione. Egli si impegna a relazionare, per iscritto, anche in forma sintetica, in ordine a ciascun adempimento processuale posto in essere, avendo cura di rimettere tempestivamente all'Amministrazione Comunale copia di ogni atto prodotto in giudizio. Tale complessa attività di assistenza, comunque collegata all'attività defensionale, non darà luogo a compenso ulteriore oltre quello previsto per l'incarico principale, salvo il rimborso delle spese documentate.

- **Art. 3** - L'Avvocato incaricato dichiara formalmente di impegnarsi ad esercitare il mandato con il massimo zelo e scrupolo professionale, nel pieno del rispetto delle norme di legge e delle disposizioni deontologiche che regolano la professione.
- All'uopo dichiara:
- di impegnarsi a non accettare incarichi da terzi pubblici o privati, contro l'Amministrazione Comunale, per tutta la durata dell'incarico;
- di non avere in corso incarichi contro l'Amministrazione Comunale per conto di terzi pubblici o privati;
- di non avere in corso comunione di interessi, rapporti di affari o di incarico professionale né relazioni di coniugio, parentela od affinità entro il quarto grado con la controparte e che inoltre non si è occupato in alcun modo della vicenda oggetto del presente incarico per conto della controparte o di terzi, né ricorre alcuna altra situazione di incompatibilità con l'incarico testé accettato alla stregua delle norme di legge e dell'ordinamento deontologico professionale.
- Fatta salva la eventuale responsabilità di carattere penale o disciplinare, cui dovesse dar luogo la violazione anche di una sola delle predette prescrizioni, l'Amministrazione è in facoltà di risolvere il contratto ai sensi degli artt. 1453 e ss. del Codice Civile anche in presenza di una sola delle predette condizioni di incompatibilità.
- **Art. 4** - L'Avvocato incaricato si impegna a comunicare tempestivamente all'Amministrazione l'insorgere di ciascuna delle condizioni di incompatibilità richiamate nel precedente art. 3). In caso

di omessa comunicazione, entro dieci giorni dall'insorgenza di una delle predette condizioni, l'Amministrazione agirà ai sensi dell'ultimo periodo del precedente art. 3).

- **Art. 5** - Per il sostegno delle spese di causa l'Amministrazione corrisponderà, in seguito alla stipula del presente disciplinare e dietro richiesta del professionista incaricato, una somma di € 200,00 che sarà computata all'atto della definitiva liquidazione.
- **Art. 6** - Il compenso per le prestazioni da svolgersi viene quantificato consensualmente secondo quanto previsto dalle linee guida per il conferimento degli incarichi legali approvate dal Comune di Taormina con la delibera di G.C. n°52 del 12/12/2016 e dalla determinazione dirigenziale n. 1 del 14/12/2016. In particolare la misura del compenso è omnicomprensiva del compenso nelle singole voci di costo, complete di spese, oneri e contributi.
- **Art. 7** - Ai fini della presentazione della parcella si intende esaurito l'incarico in caso di recesso ai sensi dell'art. 2237 C.C. o comunque alla data del deposito del provvedimento giurisdizionale che conclude il grado di giudizio cui si riferisce l'incarico. Al proposito, l'avvocato incaricato comunicherà per iscritto e con la massima celerità l'intervenuto deposito del provvedimento giurisdizionale. In quella stessa sede il professionista prospetterà ogni conseguente soluzione tecnica idonea a tutelare gli interessi dell'Amministrazione, ivi comprese istruzioni e direttive necessario per dare completa ottemperanza alle pronunce giurisdizionali e prevenire pregiudizi per

l'Amministrazione.

- **Art. 8** - Nei casi in cui per la costituzione in giudizio e per l'esercizio delle azioni dell'Amministrazione, l'incaricato deve ricorrere all'assistenza di un domiciliatario, la scelta è fatta liberamente dall'incaricato. In ogni caso il domiciliatario dovrà offrire tutte le garanzie ed i requisiti richiesti dalla presente disciplinare per l'incaricato principale, il quale rimane unico responsabile nei riguardi dell'Amministrazione, committente. La designazione del domiciliatario non comporta oneri aggiuntivi per l'Amministrazione, salvo il rimborso delle spese dal medesimo sostenute ed effettivamente documentate.
- **Art. 9** - La sottoscrizione del presente disciplinare costituisce accettazione formale dell'incarico nel pieno ed integrale rispetto dei principi regolati e delle clausole contenute.
- **Art. 10**- Il professionista si obbliga a comunicare il probabile rischio di soccombenza nella presente controversia entro 30 giorni dalla sottoscrizione della procura alle liti. La valutazione di tale rischio deve essere aggiornata con specifiche comunicazioni periodiche da rendere sulla base dello sviluppo della controversia, anche in relazione al verificarsi di preclusioni o decadenze, nonché all'andamento dell'istruzione probatoria, o ad altri elementi autonomamente valutati dal professionista; la comunicazione in questione deve essere trasmessa, comunque, almeno una volta l'anno entro il 30 giugno, al fine di poter adottare eventuali provvedimenti di salvaguardia degli equilibri di bilancio. Il rischio deve essere valutato secondo la seguente

classificazione: basso, medio, medio alto, alto, e dovrà essere indicata la durata stimata del giudizio”.

- **Art. 11** - Ai sensi del D.Lgs. 196/2003 il Comune informa il legale, il quale ne prende atto e dà il relativo consenso, che tratterà i dati contenuti nel presente disciplinare esclusivamente per lo svolgimento delle attività e per l’assolvimento degli obblighi previsti dalle leggi e dai regolamenti comunali in materia.
- **Art. 12** Per quanto non previsto dal presente disciplinare, le parti rinviano alle norme del Codice Civile, a quelle proprie dell'ordinamento professionale degli avvocati ed alle relative tariffe professionali e a quelle del regolamento comunale vigente.
- Letto approvato e sottoscritto.

-				
-	L'Avvocato		Per il Comune di Taormina	
-		Il	dirigente	Responsabile Area
-	<u>Amministrativa</u>			
-				
-				
-				
-				
-				



COMUNE DI TAORMINA

Città Metropolitana di Messina

Determina N. 58 del 12/04/2021

Servizio.3 III SERVIZIO CONTENZIOSO

Oggetto: ADESIONE ALLA NEGOZIAZIONE ASSISTITA PROMOSSA DAGLI EREDI INTILISANO AVV. PIETRO. CONFERIMENTO INCARICO .

IL RESPONSABILE DELL'AREA FINANZIARIA

In relazione al disposto dell'art. 183, comma 7 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267,

APPONE

Il visto di Regolarità Contabile e

ATTESTA

che la complessiva spesa di € **700,00** trova la relativa copertura come da prospetto che segue:

Codice Bilancio Capitolo	Importo	Impegno	Data Impegno	Esercizio di imputazione
10302110205	700,00	385/2021	12/04/2021	2021

Taormina , 13/04/2021

Sottoscritto dal Responsabile
Area Economico Finanziaria
(LA TORRE ANGELA)
con firma digitale